

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» (1482), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

«Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche» (1582), d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino;

«Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» (1584), d'iniziativa dei senatori Canetti ed altri

(Seguito della discussione e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE	Pag. 1, 6, 7 e <i>passim</i>
BELLAIORE Salvatore (PSDI)	7
BEORCHIA (DC)	14
BONAZZI (PCI)	10, 16
D'ONOFRIO (DC), relatore alla Commissione	4, 5, 10 e <i>passim</i>
FERRARI AGGRADI (DC)	6
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze	6, 11, 13 e <i>passim</i>
NEPI (DC)	14, 17
PINTUS (Sin. Ind.)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
PISTOLESE (MSI-DN)	14
POLLASTRELLI (PCI)	8, 9, 10 e <i>passim</i>

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche».

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» (1482), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

«Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche» (1582), d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino;

«Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» (1584), d'iniziativa dei senatori Canetti ed altri

(Seguito della discussione e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive», d'iniziativa dei deputato Colucci ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche», d'iniziativa dei senatori Viola e

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche».

Mancino; «Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche», d'iniziativa dei senatori Canetti ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 12 dicembre scorso.

Devo anzitutto informare la Commissione che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo unificato elaborato dal relatore.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato proposto dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonchè ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, semprechè le

somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonchè l'entità e la causale delle somme erogate.

3. I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi nè a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui alla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Pintus e tende a sostituire, al primo comma, le parole: «al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti» con le seguenti: «al netto delle spese di viaggio documentate e, in caso di uso di mezzo proprio, delle indennità chilometriche corrisposte».

Il secondo emendamento, sempre del senatore Pintus, tende a sopprimere, al primo comma, le parole: «primo periodo del».

Il terzo emendamento è dei senatori Pollastrelli, Vitale, Bonazzi, Sega e Giura Longo e tende a premettere, al primo comma dell'articolo 1, il seguente comma: «Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così modificato: dopo le parole: "le indennità di trasferta" aggiungere le parole: ", al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche,"».

Il quarto emendamento è del senatore Pintus e tende a sopprimere, al secondo comma, le parole: «vitto, alloggio e di viaggio».

Il quinto emendamento è del senatore Pintus e tende ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: «o delle indennità chilometriche» le altre: «in caso di utilizzazione di mezzo proprio».

Il sesto emendamento è del senatore Pintus e tende a premettere, all'inizio del terzo comma, il seguente periodo: «Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,».

Il settimo emendamento è del senatore Pintus e tende a sopprimere, al terzo comma, le parole da: «se di importo superiore» fino alla fine.

L'ultimo emendamento è del senatore Pintus e tende a sopprimere il quarto comma.

PINTUS. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 1, devo dire che se si vuole prevedere a favore degli sportivi dilettanti e degli arbitri un sistema di liquidazione delle missioni radicalmente diverso da quello previsto per i lavoratori dipendenti, bisogna spiegarne le ragioni; qualora, invece, non si tratti di un trattamento particolare e più favorevole, ritengo che il testo elaborato dal relatore non sia affatto adeguato alle esigenze che si vogliono raggiungere.

Infatti nelle norme per la liquidazione delle indennità di missione ai lavoratori dipendenti, proprio per evitare che si verifichi il caso di una corresponsione mascherata di somme sostitutive di un compenso fatte passare come rimborso spese, non esiste un'ipotesi che preveda l'espunzione oltre che delle spese di viaggio anche di quelle di alloggio e delle indennità chilometriche, così come non sono previsti rimborsi forfettari di spese. Allora, se si vuole mantenere l'attuale situa-

zione, evitando quello che è chiaramente un errore del testo della Camera che ha previsto la possibilità di assoggettamento a tassazione anche delle spese di viaggio documentate, sarà sufficiente l'emendamento da me presentato.

In tal modo le spese di viaggio saranno escluse dalla indennità e soltanto in caso di uso di mezzo proprio sarà prevista la corresponsione dell'indennità chilometrica a favore degli sportivi dilettanti e degli arbitri. Mantenendo, invece, il testo nella forma elaborata dal relatore, si finirebbe con il far considerare come indennità di trasferta, non assoggettabili a tassazione, non solo le spese di viaggio, ma anche quelle di alloggio, documentate o meno, nonché le indennità chilometriche ed i rimborsi forfettari di spese. Questo diverrebbe quindi un vero e proprio reddito che priverebbe di significato l'attività degli arbitri e degli sportivi dilettanti, che è quella che si vuole salvaguardare, così come prevista nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 che recita: «Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità».

Tale vicenda ha già formato oggetto di attenzione, come dirò più avanti, da parte degli organi ispettivi del Ministero delle finanze. Nel corso di tali indagini si è accertato che venivano mascherati sotto forma di indennità chilometriche veri e propri rimborsi di spese che, secondo la legislazione vigente e l'interpretazione data dal Ministero delle finanze, devono essere per legge sottoposti a ritenuta fiscale, per entrare a far parte delle somme assoggettabili a tassazione. Questa situazione, che non riguardava soltanto gli arbitri, è stata successivamente modificata da una delibera della Federazione gioco calcio con la quale, tuttavia, non si è risolto il problema, sul quale tornerò illustrando l'emendamento da me presentato al quarto comma dell'articolo 1.

Nel testo unificato si dice che concorrono a formare il reddito complessivo le somme che residuano dopo aver escluso le spese di vitto, di alloggio e le indennità chilometriche. Ma

per quale ragione? Nel terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si prevede che le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente le 60.000 lire giornaliere, elevata a 100.000 lire per le trasferte all'estero; in caso poi di rimborso documentato delle spese di alloggio, ovvero di alloggio fornito gratuitamente, i predetti limiti sono ridotti di un terzo.

Non capisco, allora, per quale ragione si debba stabilire una regola particolare che riguardi gli sportivi e gli arbitri e non anche i lavoratori dipendenti. A parte ogni altra considerazione, mi sembra che ciò sia vagamente sospetto di illegittimità costituzionale per lesione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Se le spese di trasferta ed i rimborsi previsti dalla legge servono per ripagare un disagio, un esborso, o comunque posizioni di particolare sfavore per la persona che presta la propria attività, non importa se gratuitamente o dietro retribuzione, non vedo che differenza vi sia tra il viaggio che compie il dipendente dello Stato, o il dipendente di impresa privata ed i viaggi che effettuano gli sportivi dilettanti, o gli arbitri.

Il rimborso, quando è necessario, deve essere integrale, ma le somme eccedenti tale rimborso devono essere assoggettate a tassazione. Non vedo per quale ragione si debba creare questo *ius singulare* in un ordinamento già affollato di eccezioni alle regole. Questa sarebbe l'ennesima ed avrebbe inoltre, come vedremo più avanti, affetti dirimpenti su situazioni già verificatesi e che sono attualmente al vaglio dell'amministrazione delle finanze e, in qualche caso, anche del giudice penale.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario, però vorrei chiarire un punto la cui interpretazione, secondo la formulazione del testo, è diversa da quella data dal collega Pintus.

Agli sportivi dilettanti e ai giudici di gara il compenso per le missioni, chiamiamole così impropriamente, può essere dato in due modi diversi: o mediante un rimborso forfet-

tario delle spese, per il quale, per definizione e per come è indicato nell'articolo 1 del testo unificato, non si prevede alcuna sottrazione (in tal caso, secondo l'articolo 1, la parte eccedente le 60.000 lire al giorno costituisce reddito tassabile), oppure (come avviene prevalentemente per gli atleti che svolgono la loro attività molto lontano dalla sede di residenza, o per gli arbitri di gare delle serie più importanti che fanno lunghe trasferte), si procede non con il rimborso forfettario, che sarebbe oggettivamente svantaggioso, ma con il rimborso delle spese documentate di viaggio, di vitto e di alloggio. In questa ipotesi si sottraggono le cosiddette spese vive e viene tassata la parte eccedente le 60.000 lire al giorno. Quindi, l'articolo 1 non prevede che siano esclusi dalla tassazione, oltre le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, anche i rimborsi forfettari, perchè questi ultimi, come tali, non possono non includere tutte le spese sostenute per una determinata attività. L'obiezione del senatore Pintus, pertanto, non trova fondamento nel testo così com'è formulato.

Un'altra questione che è stata sollevata riguarda la difformità rispetto al trattamento attuale delle indennità di missione del lavoratore dipendente. Certamente, i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e i giudici di gara hanno, in base all'articolo 1, una posizione di vantaggio, anche se estremamente limitata rispetto al trattamento fiscale delle indennità di missione dei dipendenti pubblici e privati. La diversità consiste nel fatto — come rilevava con precisione il senatore Pintus — che qualora vi sia un rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio, la quota esente dall'imposizione resta commisurata in lire 60.000 — e mi richiamo al primo periodo dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 —, laddove per i lavoratori dipendenti, qualora vi sia il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, la parte non tassabile è di 40.000 lire.

Questa è la sola differenza che l'articolo 1 introduce a favore degli esercenti attività sportive dilettantistiche rispetto al regime tributario delle missioni dei lavoratori dipendenti.

PINTUS. Se il relatore mi consente, vi è un'altra differenza, e cioè che non è prevista la voce «vitto» per i dipendenti dello Stato; ciò risulta chiaramente dall'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597. La maggioranza è ovviamente sovrana, però vorrei fosse ben chiaro che si sta definendo un principio il quale non ha alcun riscontro in nessun altro campo del trattamento fiscale delle indennità di missione.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Senatore Pintus, la differenza è sempre e soltanto che mentre in un caso la somma esentasse è di lire 60.000 al giorno, nell'altro caso è di 40.000 lire; cioè se vi è il rimborso dell'alloggio, in questo secondo caso, la quota tassabile è ciò che eccede tale cifra. Infatti, se il lavoratore dipendente ha il vitto pagato non dall'amministrazione di appartenenza ma da un soggetto terzo, e quindi non incorre nella spesa, il compenso rimane non tassabile se non eccede le 40.000 lire giornaliere.

Certamente si introduce un principio diverso, anche se l'entità economica è estremamente esigua. Tale diversità, ad avviso del relatore e, se ho ben capito, anche della maggioranza dei colleghi, è giustificata dal fatto che mentre il lavoratore dipendente quando va in missione non incorre in oneri particolari nè dal punto di vista delle attività preparatorie, nè per quanto riguarda ulteriori rapporti con i terzi, chi svolge attività sportive dilettantistiche, sia pur volontariamente, deve sostenere un onere consistente, che va dalla preparazione atletica alla fornitura delle divise, alla lavanderia, e, nel caso degli arbitri, si trova di fronte a situazioni spesso difficili, che devono essere considerate dal legislatore come meritevoli non ovviamente del rimborso spese — altrimenti si tratterebbe di un'attività totalmente retribuita e non gratuita —, ma comunque di un sostegno particolare, il quale appunto giustifica questa minima differenza cui prima ho fatto riferimento.

La questione comunque, allo stato delle cose, non riguarda gli arbitri di calcio delle serie A, B e C, nè quelli di pallacanestro di serie A, che hanno trasferte lunghe e non

traggono alcun vantaggio da queste disposizioni, bensì i sei milioni di atleti e di giudici di gara minori per i quali il rimborso forfettario per la trasferta fuori sede è mediamente valutato intorno alle 50.000 lire al giorno. Pertanto, portare a 40.000 lire, secondo l'attuale regime dei dipendenti privati e pubblici, la quota esentasse, comporterebbe una gigantesca diffusione di adempimenti tributari da parte delle famiglie dei ragazzi. Ciò in pratica costituirebbe il più grande scoraggiamento ad intraprendere attività sportive volontarie.

Gli arbitri di serie A e B di calcio e di pallacanestro percepiscono molto più di 40.000 lire al giorno, quindi per loro tutto rimane tassabile, e non è pensabile che a quel livello siano le 20.000 lire a fare la differenza!

Quindi, la disposizione, sulla base di ciò che avviene oggi nel mondo dello sport dilettantistico, è rivolta a favore di quelle centinaia di migliaia di atleti e di giudici di gara minori per i quali la cifra del rimborso è oggi fissata in quel minimo che serve a coprire quanto meno le spese vive che l'attività dilettantistica comporta e non anche le altre attività.

Questo lo dico anche in riferimento al dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal senatore Pintus, che non mi trova insensibile. Infatti, un trattamento tributario differenziato, se non trova un fondamento nella differenza delle situazioni, diventa una norma di privilegio e, come noi sappiamo, la Corte costituzionale anziché farla cadere la estende ad altre categorie. Di conseguenza, mi rendo conto che, qualora la questione di legittimità costituzionale avesse un fondamento, il rischio sarebbe proprio quello di un'estensione generalizzata di tali benefici, per cui anche dal punto di vista della costituzionalità è bene ribadire le ragioni della differenza.

A me sembra che, considerando il mondo estremamente vario dello sport, le categorie economicamente trattate meglio non trarranno vantaggi di sorta da questo articolo 1. Viceversa, i milioni di atleti dilettanti che oggettivamente otterranno dei benefici bisogna considerare che dovranno comunque af-

frontare rispetto ai lavoratori dipendenti quegli oneri aggiuntivi cui ho fatto poc'anzi riferimento. Faccio degli esempi che possono sembrare banali, ma che a mio avviso sono significativi. Le spese telefoniche, quelle per la documentazione e le altre occorrenti al lavoratore dipendente nell'ambito della missione sono tutte a carico dell'amministrazione di appartenenza. Lo sportivo, invece, deve accollarsi tutti questi oneri; per cui consentire che nella trasferta si riconosca questa specificità del volontariato mi sembra un fondamento sufficiente per un trattamento parziale a favore di tali categorie.

Quindi, esprimo parere contrario su ambedue gli emendamenti presentati dal senatore Pintus.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 1.

PINTUS. Signor Presidente, intervengo per ribadire ancora una volta che la differenza di trattamento operata dalla normativa in esame, e quindi la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, è stata cacciata fuori dalla porta e rientra dalla finestra, perchè quello di cui ci si deve rendere conto è che stiamo predisponendo un trattamento tributario differenziato a seconda del soggetto a cui è diretto.

Quello che è dato constatare, tra l'altro, è che in questo modo si sta aprendo la via a troppo comode elusioni, delle quali qualcuno dovrà portare la responsabilità. Quando si parla di rimborsi forfettari di spese che non devono essere considerate facenti parte del trattamento di missione e quindi assoggettate al prelievo fiscale; quando si parla di spese di vitto o di alloggio che devono essere sottratte alla tassazione; quando si parla di indennità chilometriche che vengono previste soltanto per questo tipo di missione — mentre le indennità sono uguali per tutti — non ha rilievo il fatto che si tratti di attività svolta gratuitamente anzichè dietro retribu-

zione. Andiamo incontro ancora una volta alla preoccupante strada dell'elusione, per cui con i rimborsi forfettari non controllabili, con le spese di alloggio e di vitto, con le indennità chilometriche si finirà per stabilire una retribuzione per questo tipo di attività, ossia ciò che non volevamo si verificasse. Occorre tra l'altro considerare che quando i nostri giocatori vanno all'estero per partecipare a partite internazionali sono a tutti gli effetti considerati dilettanti; e dilettanti sono anche altre categorie previste.

FERRARI AGGRADI. Mi ero proposto di non prendere la parola, però intervengo per rettificare quanto detto dal senatore Pintus. Non vorrei che rimanessero a verbale alcune dichiarazioni che non condivido: si è parlato di giudice penale, di trattamento che non ha l'eguale, di apertura a comode elusioni. Desidero dire qual è la mia opinione a tale riguardo.

In passato mi sono rifiutato di occuparmi di questi problemi perchè mi si poteva dire di avere un interesse personale, in quanto mio fratello era designatore di arbitri. Nutrivo una venerazione per questo mio fratello perchè era un generoso; più di una volta mi ha detto di aver passato momenti difficili come arbitro e di averci sempre rimesso. In proposito, una volta «l'Unità» ha scritto di lui: «Non si sa se sia matto perchè onesto, o onesto perchè matto», sia pure muovendogli alcune critiche. Mio fratello diceva sempre che bisogna guardare ai giovani, ai ragazzi, perchè di solito la gente rivolge l'attenzione alle squadre di calcio di serie A, dimenticando tutti i giovani che spesso partono la domenica mattina e tornano la sera, sacrificando il giorno di festa della settimana e la famiglia per la loro passione per lo sport. Essi non fanno questo per uno stipendio o perchè hanno un rapporto di lavoro continuativo, nel quale si inserisce la missione; lo fanno per uno spirito di volontarismo e per convinzione che lo sport è utile al Paese e risponde anche ad interesse di carattere generale.

Signor Presidente, in base alla mia esperienza personale posso dire che quando si va all'estero (a me, ad esempio, capita di andare al Consiglio d'Europa), sapendo che si ha

un'indennità di missione, si va in albergo ed ho potuto constatare che chi va in albergo di solito è portato allo spreco, perchè si paga molto di più. A mio avviso, specialmente quando si è giovani e quando si hanno certe responsabilità, si va incontro a spese, a necessità e a determinati oneri che spesso gli arbitri pagano di tasca propria. Quindi si usa un atto di riguardo allo sport, per il quale lo Stato concede somme ingenti: si può dire che questa scelta sia opinabile, ma io non la ritengo un motivo di scandalo. La conseguenza grave, che può veramente turbare queste vaste categorie di persone è che rischiamo di imporre loro di tenere una complessa contabilità fiscale, ai fini della denuncia dei redditi, in relazione a cifre molto limitate. Sono convinto di quello che dico: nel passato — ripeto — non ho voluto intervenire in questo dibattito perchè mi si poteva dire di avere un interesse personale da tutelare, connesso all'attività di mio fratello. Egli è morto circa un anno fa, ma proprio ricordando le sue parole faccio atto di testimonianza, convinto che questo sia un atto di riguardo verso una categoria che credo sia tra le più benemerite del nostro Paese.

Senatore Pintus, i membri della Commissione bilancio e programmazione economica sanno quanto sia alto il mio senso dello Stato. Questo mio intervento è forse spinto anche da una molla affettiva e sentimentale, ma non abbia timore che non si apre la via a nuovi processi o comportamenti gravi nei confronti dello Stato. E spero che, se anche non cambia idea, lei voglia almeno rispettare l'opinione di quanti sostengono una tesi contraria alla sua.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo l'intervento del presidente Ferrari Aggradi, pregno di tanta partecipazione emotiva, desidero solo aggiungere che a mio avviso tutta la differenza d'opinione fra il senatore Pintus e la maggioranza della Commissione dipende solamente da una circostanza; ma ne abbiamo già discusso molto e non possiamo ritornarci nuovamente sopra. Mi riferisco all'origine del rapporto tributario, che ha una diversa valutazione giuridica. Queste non sono trasferte, poichè non vi è un rapporto di

lavoro dipendente. Probabilmente avremmo potuto scrivere la norma in modo molto diverso se avessimo inteso modificare il testo della Camera con un maggiore approfondimento del problema: avremmo potuto stabilire il limite di 60.000 lire, senza fare riferimento all'articolo 48, ed allora non avrebbero avuto ragione di esistere le argomentazioni relative al fatto che gli arbitri non sono lavoratori dipendenti.

Nell'altro ramo del Parlamento hanno scelto questo riferimento probabilmente perchè sembrava il richiamo più idoneo: in questa situazione, ormai, i limiti sono quelli dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. Forse nel corso dei prossimi anni si dovrà arrivare ad una modifica, anche per i lavoratori dipendenti, dell'attuale limite, ed automaticamente questa modifica si riverserà su quest'altra categoria. Ad ogni modo, l'aggancio con l'articolo 48 è solamente di ordine economico. I lavoratori autonomi hanno un altro trattamento fiscale, con un'altra configurazione giuridica, in cui non rientrano le trasferte o le missioni.

Quando fu varata la riforma tributaria si stabilì che per le libere professioni si potessero detrarre certe spese e per il lavoro dipendente altre, diverse, perchè diverse sono le figure giuridiche. Qui ci troviamo di fronte ad una materia che ha natura giuridica completamente differente da quella, ad esempio, dei calciatori.

Non si vuole creare alcuna disparità di trattamento, il discorso è che le attività di cui si tratta, che rientrano in effetti in quelle del lavoro autonomo, fanno parte di una figura giuridica e fiscale completamente diversa.

BELLAFFIORE Salvatore. Signor Presidente, ritengo che la benemerita categoria degli arbitri, come l'ha definita il senatore Ferrari Aggradi, così facendo venga offesa due volte: una volta, sul campo, dal lato morale e una volta dal lato economico. Se in effetti questa categoria è benemerita si faccia qualcosa per risolvere lo scandalo di cui ci stiamo occupando. Eliminando il compenso forfettario, che poi comprende l'alloggio, l'indennità chi-

6^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

lometrica ed altre voci, si può anche non tassare la somma di 40.000 lire, come ha detto il senatore D'Onofrio, al quale va tutta la mia stima per le parole che ha pronunciato e per il clima di serenità e giustizia che ha saputo creare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Pintus tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti» con le seguenti: «al netto delle spese di viaggio, documentate e, in caso di uso di mezzo proprio, delle indennità chilometriche corrisposte».

Non è approvato.

Il senatore Pintus ha presentato un altro emendamento, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «primo periodo del».

POLLASTRELLI. Signor Presidente, dichiaro che la mia parte politica voterà a favore di questo emendamento perchè lo spirito originario di tutte le proposte di legge presentate sia in questo ramo del Parlamento che alla Camera dei deputati era quello di eliminare un'ingiustizia fiscale che si riferiva al trattamento delle indennità di trasferta per il mondo sportivo rispetto al trattamento vigente per la stessa fattispecie nel caso di lavoratori dipendenti.

Inizialmente lo stesso CONI, le Federazioni sportive e gli enti di promozione avevano formulato e presentato ai vari Gruppi parlamentari una proposta per equiparare questo trattamento, nella quale esso veniva strettamente collegato alla normativa vigente per i lavoratori dipendenti. Nel testo presentato dal relatore, anzichè mantenersi nell'ambito dell'equiparazione del trattamento fiscale di una medesima fattispecie, che è l'indennità di trasferta, si va oltre, prevedendo per il mondo sportivo un trattamento sicuramente più favorevole rispetto a quello tutt'oggi vigente per il lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Non è detto che la tesi del relatore non sia valida, nel senso che, riferendosi soltanto al primo periodo, potrebbe in effetti correggere in meglio l'attuale trattamento fiscale, ma a condizione che ciò avvenga per tutti: essendo la fattispecie la medesima, il trattamento fiscale deve essere lo stesso sia per i lavoratori dipendenti che per gli organizzatori, gli atleti ed i giudici di gara.

PRESIDENTE. I lavoratori dipendenti hanno lo stipendio.

POLLASTRELLI. Anche gli arbitri e gli atleti hanno uno stipendio giacchè, specialmente nelle società dilettantistiche, non possono vivere soltanto con il compenso relativo all'arbitraggio di una gara, o con quello derivante dal competere athleticamente in una gara dilettantistica. Non si può pensare che il loro sostentamento derivi soltanto da quel tipo di attività, sicuramente vi è un reddito collaterale che può essere o di lavoro dipendente, o di lavoro autonomo, o di impresa, o altro. Quindi, signor Presidente, la sua osservazione non mi sembra pertinente.

Se si vuole estendere il trattamento fiscale nel senso previsto nel testo del relatore, deve essere chiaro che ciò deve valere per tutta la platea dei contribuenti e dei soggetti che rientrano nella stessa fattispecie relativa all'indennità di trasferta. Non si può, invece, surrettiziamente far avere un trattamento favorevole solo ad una parte di questa platea, proprio perchè per coloro che verrebbero danneggiati si configurerebbe un'ingiustizia questa volta rovesciata: se prima essa sussisteva nei confronti degli sportivi, oggi si verrebbe a creare nei confronti dei lavoratori dipendenti, che si troverebbero arretrati rispetto ad una posizione di partenza che li vedeva invece privilegiati.

Siamo quindi favorevoli all'emendamento del senatore Pintus, per giungere ad una equiparazione di trattamento. Ci dichiariamo anche disponibili a prendere in esame l'ipotesi di un miglior trattamento fiscale, purchè generalizzato, in qualsiasi altra sede, non ultima, in sede di «Commissione dei trenta» che ha iniziato a discutere il testo unico sull'IRPEF e che potrebbe anche rive-

dere questa materia in modo più generale e sicuramente meno distorto di come invece si presenta nel caso specifico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pintus, tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole: «primo periodo del».

Non è approvato.

Segue l'emendamento presentato dai senatori Pollastrelli, Vitale, Bonazzi, Sega e Giura Longo, tendente a premettere al primo comma il seguente comma: «Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così modificato: dopo le parole: "Le indennità di trasferta" aggiungere le parole: ", al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche,"».

POLLASTRELLI. Signor Presidente, tale emendamento è conseguente alla reiezione di quello analogo presentato dal senatore Pintus: con le stesse motivazioni, visto che il testo unificato proposto dal relatore va oltre l'attuale legislazione vigente in materia di trattamento fiscale delle indennità di trasferta stabilendo un trattamento di favore per il settore sportivo, il nostro emendamento tende ad estendere a tutti gli effetti gli eventuali miglioramenti fiscali anche al mondo del lavoro dipendente.

Aggiungo che gradirei molto che anche gli esponenti dei Gruppi della maggioranza si esprimessero con una dichiarazione di voto motivata, dicendo chiaramente se sono o non sono d'accordo nell'uniformare il trattamento fiscale nel settore dell'indennità di trasferta sia per il mondo sportivo che per il mondo del lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Insisto per la votazione dell'emendamento da me presentato insieme ad altri senatori, sul quale sarei lieto di ascoltare anche il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Vorrei precisare che, così come è previsto nel nostro emendamento, sia le spese di viaggio che le indennità chilometriche già godono di un trattamento fiscale favorevole perchè sono escluse dalle indennità di trasferta soggette a tassazione dei lavoratori dipendenti. Non si tratta di una innovazione, ma di una precisazione già più volte fatta con varie circolari ministeriali. L'unica innovazione che il nostro emendamento introduce in relazione a tale equiparazione riguarda le spese di vitto che debbono essere escluse dalle indennità di trasferta ai fini del trattamento fiscale.

Si tratta quindi di un chiarimento concernente la normativa tributaria, già comunque sanata da circolari ministeriali per quanto riguarda le spese di viaggio documentate e le indennità chilometriche; diventa un'innovazione se si fa riferimento all'esclusione dalle indennità di trasferta delle sole spese di vitto documentate.

In definitiva, vi è la necessità di estendere lo stesso trattamento fiscale che si vuole introdurre per il settore sportivo anche al mondo del lavoro dipendente.

PRESIDENTE. Nella doppia qualità di Presidente della Commissione finanze e tesoro e Vice Presidente del Gruppo repubblicano vorrei invitare il senatore Pollastrelli a ritirare questo emendamento. Ma non è escluso che, in linea di massima, il problema esista; poc'anzi ho chiarito in proposito il mio pensiero.

Il titolo del disegno di legge al nostro esame è «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche». Se in questa sede affrontassimo il trattamento tributario delle trasferte di tutti i lavoratori dipendenti, il disegno di legge si capovolgerebbe: cioè quello diventerebbe l'oggetto principale di equiparazione e questo l'oggetto secondario. Ecco perchè mi troverei in difficoltà ad esprimere un parere a tal proposito in questa sede.

Senatore Pollastrelli, lei stesso ha citato poco fa la «Commissione dei trenta»: io addirittura aggiungo che il problema del miglior trattamento fiscale delle indennità di trasferta previste dal provvedimento in esa-

6^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

me potrebbe essere più pertinentemente esaminato quando ci giungerà dalla Camera dei deputati il disegno di legge di riforma delle aliquote IRPEF.

Quindi, non si tratterebbe di modificare il titolo ma l'oggetto del disegno di legge.

BONAZZI. Qual è la sua opinione in proposito?

PRESIDENTE. In linea di massima non sono contrario a questo discorso, ma vi sono delle oggettive disparità di condizioni, e chi come me è stato lavoratore dipendente lo sa.

Però per quanto detto in precedenza, prego il senatore Pollastrelli di ritirare l'emendamento da lui presentato perchè — lo ripeto — questa non è la sede più opportuna. In futuro le occasioni non ci mancheranno quando tratteremo non solamente il problema riguardante gli sportivi dilettanti e i giudici di gara, e dovremo riesaminare tutti gli aspetti presi in considerazione dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, ma, in definitiva, un po' tutta la disciplina generale riguardante sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi.

Senatore Pollastrelli, il mio è un semplice invito, una raccomandazione, nei limiti in cui mi è consentito.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, non posso accedere all'invito da lei rivoltomi per un motivo molto semplice, e cioè perchè l'oggetto principale del provvedimento che noi stiamo discutendo era originariamente quello dell'equiparazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta degli sportivi a quello dei lavoratori dipendenti. Così ci è giunto dalla Camera dei deputati, questo era lo scopo contenuto in tutti i disegni di legge di iniziativa parlamentare, mentre il testo unificato presentato dal relatore stravolge e capovolge l'oggetto principale — lo ripeto — sia dei disegni di legge presentati nei due rami del Parlamento, sia del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Quindi — lo ripeto — il nostro emendamento tende ad equiparare il trattamento fiscale delle indennità di trasferta a quello in

vigore per i lavoratori dipendenti sulla base del privilegio che è stato concesso al mondo sportivo dal relatore nel testo unificato che ci ha presentato.

D'altro canto, il problema della copertura è veramente insignificante, perchè ho già chiarito che la proposta emendativa da me presentata è un'interpretazione autentica dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, riguardante il trattamento fiscale delle indennità di trasferta, nel senso che per indennità di trasferta si devono intendere i compensi con l'esclusione delle spese di viaggio e delle indennità chilometriche documentate. Questa parte è già regolata positivamente dalle circolari ministeriali che hanno chiarito che le suddette spese documentate sono escluse dalle indennità di trasferta soggette a tassazione. La mia è dunque una precisazione doverosa. Rimane solo in piedi l'esclusione delle spese di vitto documentate che — ripeto — per l'irrelevanza che hanno non possono, a mio avviso, comportare problemi di copertura finanziaria.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in questa parte del nostro esame si ripropongono i problemi per così dire originari e devo dire, da questo punto di vista, che il trattamento fiscale dell'indennità di missione dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, corrisponde a due esigenze contraddittorie.

Da un lato vi è l'esigenza di non considerare reddito tassabile le spese «vive»: se nella missione vi sono tali spese, esse non possono essere considerate reddito; quindi la stranezza è nella tassazione di questo tipo di spese. Dall'altro, il problema dell'Amministrazione pubblica — per quella privata ovviamente si può ragionare con più duttilità — non è solo genericamente di contenimento delle spese di missione, ma riguarda le spese per il vitto in particolare, che non possono essere corrisposte *ad libitum* a chi va in missione. Il lavoratore dipendente percependo un reddito rientra nel sistema fiscale: ha delle retribuzioni soggette ad imposta che nel loro insieme comprendono le spese che riguardano la gestione della propria persona. Quindi, men-

tre è comprensibile che si tenga conto delle spese di viaggio o di alloggio, che non fanno parte del rapporto di lavoro dipendente, per il vitto vi è soltanto da considerare la differenza tra quello che normalmente si può spendere lavorando nella propria sede e quello che si può spendere andando fuori. Ecco perchè non si ritiene che la missione debba configurare un incremento di guadagno e neppure un incremento di stipendio da parte dell'Amministrazione. La logica dell'indennità di missione del lavoratore dipendente deve trovare il punto di equilibrio tra queste due esigenze.

Non escludo che l'attuale trattamento fiscale dell'indennità di missione del lavoratore dipendente sia inidoneo a garantire la disponibilità a svolgere missioni da parte di tale categoria; ma questo è un problema di gestione del personale, di contenimento e di maggiore oculatezza nella spesa pubblica, non di parificazione a settori che nulla hanno a che vedere con il lavoro dipendente. Quindi l'ottica nella quale mi sono collocato è appunto quella della distinzione oggettiva delle attività considerate; lo dico al senatore Pollastrelli perchè, mentre era assente, il Presidente ha ulteriormente specificato questo punto. Stiamo sostanzialmente disciplinando non missioni di persone che hanno un lavoro dipendente, ma spese nelle quali si incorre svolgendo un'attività volontaristica. Perchè siamo arrivati ad una cifra simile? Perchè di fatto oggi, nell'attività volontaristica, il rimborso forfettizzato è normalmente di 50.000 lire al giorno. Nella stragrande maggioranza dei casi non vi è rimborso delle spese per il viaggio, per il vitto o l'alloggio, perchè nel 99 per cento dei casi si tratta di attività dilettantistiche che si svolgono in una giornata, prevalentemente nel luogo in cui si lavora o molto vicino. Da questo punto di vista, se si fosse stabilito che il rimborso forfettario era inferiore o superiore ad una certa cifra, saremmo andati ad una cifra secca e non avremmo fatto riferimento al lavoro dipendente. Questo mi sembra importante perchè ai fini del problema del personale, la questione delle missioni è di estrema delicatezza.

Auspico che il Governo possa riferire sulla politica del trattamento di missione e sulle

difficoltà che si incontrano nelle diverse amministrazioni, anche per capire fino a che punto e per quale motivo l'attuale legislazione incoraggi o scoraggi le missioni o più generalmente le spese pubbliche in settori che possono sfuggire ad ogni controllo. Quindi il problema sollevato dal senatore Pollastrelli mi sembra di grande delicatezza in ordine alla nostra comprensione del fenomeno del trattamento fiscale della indennità di missione del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato; è una cosa di rilievo. Continuo a ritenere che non sia oggettivamente parificabile il trattamento fiscale, nonostante la differenza minima, per la diversa natura del lavoro sul quale incide.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

PINTUS. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento del senatore Pollastrelli, che considero subordinato a quello da me presentato.

Nel primo caso mi attenevo rigorosamente alla tutela dell'interesse dello Stato, sollecitando l'attenzione della Commissione sulla presenza di sperequazioni fra le varie categorie. Visto che la Commissione ha assunto l'atteggiamento di respingere quella parte che io ascrivevo a particolare rigorismo e rispetto della esigenza di non gravare ulteriormente la spesa pubblica, sia sotto forma di spesa che sotto forma di minore entrata, a questo punto il problema che ho sollevato prima riguarda la disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge a parità di prestazione. Contesto in modo radicale l'affermazione circa la diversità di natura giuridica del lavoro e dell'attività sportiva, perchè non bisogna dimenticare, nelle disparità di trattamento di questo genere, che nelle indennità di trasferta riservate ai dipendenti dello Stato non è previsto il rimborso per le spese di tram o di taxi, per cui il dipendente dello Stato è costretto a pagare di tasca propria, usando del denaro sul quale graverà poi il prelievo fiscale. Quindi il discorso in esame rientra in

quello più vasto delle indennità. Ma il punto sul quale intendo richiamare l'attenzione della Commissione è che qui si sta discutendo soltanto dell'assoggettamento a prelievo fiscale di somme che da alcuni vengono considerate rimborsi spese e da altri guadagno.

Su questo punto — e me ne dispiace — devo dire che il discorso del senatore Ferrari Aggradi riguarda completamente altre questioni: non è messo assolutamente in discussione il rispetto per gli arbitri che hanno vissuto in tempi passati. Signor Presidente, non voglio aprire qui un discorso relativo alla deliberazione della Federazione gioco calcio per quanto riguarda gli arbitri prima che ella mi abbia esibito il documento, al quale oggi si stanno interessando gli uffici finanziari. Stendo un pietoso velo di silenzio sul modo di interpretare l'indennità chilometrica.

Ribadisco, quindi, che voterò a favore dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista perchè la Commissione ha respinto un mio emendamento che prevedeva un atteggiamento più rigoroso nei confronti di tutti. Non vedo differenze — ripeto — fra le somme assoggettate a tassazione perchè provengono da indennità di trasferta da lavoro dipendente e le altre che sono state indicate in questa sede. Il concetto di indennità è quello di una prestazione di denaro tendente a compensare il sacrificio di alcuni diritti ed interessi; e l'indennità di trasferta, specificamente, rappresenta il compenso ai sacrifici che si impongono a chi deve svolgere attività lavorativa fuori del comune di residenza: che si tratti di sportivi o di lavoratori dipendenti, non dobbiamo creare le premesse perchè vi sia un diverso prelievo fiscale a seconda del soggetto percipiente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Pollastrelli, Vitale, Bonazzi, Sega e Giura Longo tendente a premettere al primo comma dell'articolo 1 il seguente comma:

«Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così modificato: dopo le parole: "le indennità di

trasferta" aggiungere le parole: ", al netto delle relative spese di vitto, alloggio, e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche,"».

Non è approvato.

Essendo a questo emendamento correlati i due emendamenti presentati al secondo comma dal senatore Pintus, essi restano preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Pintus tendente a premettere, all'inizio del terzo comma, il seguente periodo: «Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,».

PINTUS. Signor Presidente, la ragione di tale emendamento è da ricercarsi nel fatto che il premio, nel testo unificato, è correlato alle parole: «ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti e dalle rispettive squadre». Così come formulato, il caso si attaglia perfettamente all'ipotesi, ad esempio, di atleti appartenenti alle varie Federazioni del CONI che partecipano alle manifestazioni sportive nazionali e che vengono, appunto perchè prestati alle rappresentanze nazionali, qualificati dilettanti, giacchè altrimenti non potrebbero partecipare alle gare.

Se uno sportivo professionista, calciatore, tennista, o nuotatore, percepisce per la sua attività dalla società di appartenenza, che è solitamente una società per azioni, una retribuzione e svolge a titolo dilettantistico la propria attività retribuita in manifestazioni sportive al di fuori del territorio dello Stato, mi sembra che non si possa sfuggire alla previsione della norma dell'articolo 47, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che assimila appunto al reddito di lavoro dipendente — e quindi le assoggetta al prelievo alla fonte a titolo di acconto e ne impone successivamente l'indicazione nella dichiarazione dei redditi — «le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale

6^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonchè di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato». Senza la norma dell'articolo 3 e la correzione che vuole introdurre l'emendamento che propongo, i premi partita, cioè le somme che vengono percepite dai giocatori per la loro partecipazione a manifestazioni sportive, a prescindere dalle vittorie della «Nazionale», vengono per legge assoggettati alla disciplina dell'articolo 47, lettera b), perchè non vedo in che modo possa crearsi un'eccezione alla regola prima citata.

Di fatto si cerca, attraverso il testo proposto dal relatore, di far apparire applicabile l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale articolo, che tanto poco applicabile appare, si riferisce alla ritenuta sui premi e sulle vincite. Non si tratta quindi del caso di giocatori ai quali si promette una certa somma in caso di vittoria, ma delle somme che vengono corrisposte a tutti i giocatori, a quelli che fanno parte della squadra e a quelli che restano in panchina, che rimangono inoperosi e godono della vittoria altrui.

Mi chiedo a questo punto: dal momento che esiste una precisa disposizione di legge, si vuole forse ad essa fare eccezione? Se la risposta è negativa il mio emendamento deve essere accolto, se la risposta è affermativa, mi si deve spiegare perchè si vuole fare un'eccezione a questo principio. Il caso non è puramente teorico: sappiamo tutti che in occasione del *Mundial* sono stati corrisposti ai giocatori, che avessero partecipato o meno alle partite (oltre al titolo di cavaliere), premi per trecentodieci milioni di lire. Costoro svolgevano attività dilettantistica perchè prestati alla «Nazionale», quindi rientravano perfettamente nella fattispecie prevista dall'articolo 47 che ho citato. Si sarebbe dovuta operare la ritenuta d'acconto e successivamente denunciare nella dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente, dal momento che essi svolgono per professione l'attività di calciatore.

Il problema è il seguente: o si vuole creare un trattamento differente, particolare e di favore per queste ipotesi, che non riguardano soltanto i giocatori di calcio, ma tutti i tesse-

rati delle federazioni che svolgono attività sportiva al di fuori del territorio dello Stato, ed allora lo si dica, altrimenti si accolga il mio emendamento.

PRESIDENTE. Desidero, a nome del mio Gruppo, esprimere parere favorevole all'emendamento, ma non per le ragioni che lei ha esposto, giacchè, a mio avviso, è superflua una tale specificazione, bensì per evitare che si alimentino le polemiche in corso.

Il problema che lei ha sollevato dei calciatori della «Nazionale» è di altra natura. La Federazione gioco calcio aveva applicato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che non riguarda — come lei ha detto — solo i premi e le vincite, giacchè dice anche: «o competizioni sportive» e quindi viene applicato con la ritenuta secca del 20 per cento. Il Ministero delle finanze ha detto che in questa occasione non si può applicare tale regime fiscale, ma quello relativo al lavoro autonomo, perchè in questo caso i calciatori non sono dipendenti della «Nazionale» ma delle varie società da cui provengono. Quindi, il Ministero delle finanze ha riferito che si tratta di un lavoro autonomo e personalmente, senatore Pintus, credo che sia così. Di conseguenza, quel 20 per cento di ritenuta deve considerarsi come ritenuta di acconto fino ad un'aliquota del 15 per cento, mentre per il rimanente reddito bisogna compilare la dichiarazione dei redditi come un qualunque lavoratore autonomo. Quindi, anche se non accogliessimo la sua proposta, visto che il tipo di interpretazione data dal Ministero delle finanze è inequivocabile, ciò non comporterebbe alcuna modifica per la situazione attuale e non sanerebbe assolutamente nulla.

Comunque, come ho già detto, esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Pintus.

D'ONOFRIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto al giudizio della Commissione.

6^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Pintus.

NEPI. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

BEORCHIA. Signor Presidente, voterò contro tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pintus, tendente ad aggiungere all'inizio del terzo comma dell'articolo 1 del testo unificato le seguenti parole: «Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.»

È approvato.

Segue un altro emendamento presentato dal senatore Pintus, tendente a sopprimere al terzo comma dell'articolo 1 le parole da: «se di importo superiore» fino al termine.

PINTUS. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore Pintus ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma dell'articolo 1.

PINTUS. Signor Presidente, con l'approvazione del quarto comma dell'articolo 1 si vorrebbe porre la parola fine a tutte quelle controversie collegate alla vicenda dei premi dei calciatori azzurri; in definitiva, si vorrebbe coprire con un pietoso velo di silenzio tutte le «marachelle» che sono state fatte finora. Si tratta dell'ennesima prova di «condonomania» che impera nel nostro Paese ma alla quale sono stato sempre contrario; su questo punto concordo pienamente con il Ministro delle finanze.

Inoltre, sono contrario anche a questa forma di esclusione dell'intervento del legislatore sull'attività giurisdizionale, consistente nel porre nel nulla tutti gli accertamenti di primo e secondo grado. Eppure vi è una

norma sancita da una legge del 1929, secondo la quale tutte le norme fiscali funzionano per l'avvenire e mai per il passato. Invece, da un po' di tempo a questa parte stiamo seguendo una via del tutto diversa, consistente appunto nel predisporre delle sanatorie per il passato.

PISTOLESE. Signor Presidente, prendo la parola dopo aver ascoltato con molto interesse il dibattito che si è finora svolto. Per la verità, dovrei votare contro questo provvedimento, perchè ritengo che l'attività dilettantistica sportiva debba essere veramente sostenuta.

Ho fatto parte della direzione di alcuni circoli nautici, quindi conosco molti problemi degli sport della vela e del canottaggio, e so quanto costano queste attività sportive ed anche quel poco che si dà ai ragazzi.

Io viaggiavo *gratis* in terza classe quando ci spostavamo per fare le regate di vela; oggi si dà un minimo di rimborso, del tutto insufficiente per attività che costano moltissimo alle società, tanto è vero che in ogni assemblea di circolo si discute della soppressione dell'attività sportiva in quanto eccessivamente onerosa. I soci ordinari debbono corrispondere centinaia di milioni di lire all'anno per mantenere in piedi tali attività dilettantistiche.

Quindi, sono favorevole ad una totale esenzione fiscale di queste attività — anche se penso che molti circoli non hanno mai corrisposto alcun tipo di imposta —.

Mi sono poi ravveduto perchè questo quarto comma, concedendo una sanatoria per il passato, pone per lo meno una pietra contro questa improvvisa incursione degli ispettori fiscali nelle società sportive per scovare eventuali evasioni fiscali.

Quindi, voterò contro l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Pintus, preannunciando che mi asterrò dalla votazione sull'intero provvedimento, perchè esso — lo ripeto — prevede una certa riduzione dell'onere che incombe sulle società sportive, dando luogo ad una sia pur parziale sanatoria.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro contrario all'emendamento soppres-

6^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

sivo del quarto comma presentato dal senatore Pintus, richiamando le considerazioni che ho svolto nella mia relazione introduttiva sul fatto che, tra un'ipotesi di interpretazione autentica della normativa che non ha mai disciplinato gli operatori dello sport e una nuova normativa, l'interpretazione autentica avrebbe rappresentato una clamorosa smentita all'interpretazione che negli ultimi tempi l'Amministrazione ha dato alla normativa; il che mi sembrerebbe ingiusto.

Quindi, il quarto comma dell'articolo 1 rappresenta una forma di equilibrio tra un'interpretazione che il legislatore considera evidentemente errata e la novità del provvedimento stesso.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma presentato al senatore Pintus.

Non è approvato.

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 1 del testo unificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 1.

1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto

1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurare la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonchè ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, semprechè le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonchè l'entità e la causale delle somme erogate.

3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi nè a rimborsi di im-

ste nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui alla presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PINTUS. Signor Presidente, la copertura è clamorosamente inferiore alle spese che questo disegno di legge affronta e che io non ho avuto la possibilità di quantificare. L'unica cosa che in questa sede vorrei ribadire è che proprio nel momento in cui l'Amministrazione delle finanze vive in uno stato che viene definito «comatoso», nello stesso momento in cui si insiste per fare in modo che vengano incrementati i fondi a disposizione del Ministero delle finanze per la ristrutturazione dell'attività di accertamento, si sottraggono dei soldi all'accantonamento per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria per sanare invece delle posizioni elusive o evasive dell'imposta e per finanziare ancora una volta un'attività altrimenti assoggettata.

Quindi, voterò contro l'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

BONAZZI. Signor Presidente, il Gruppo comunista intende ribadire il proprio dissenso sulla soluzione che è stata data al problema della tassazione dei proventi delle attività sportive dilettantistiche. Quindi, la conclusione cui arriverò per il complesso del provvedimento non modifica il nostro giudizio negativo.

Si era partiti, anche per nostra iniziativa e sollecitazione, dall'esigenza di equiparare il trattamento degli sportivi a quello degli altri contribuenti; si è giunti a creare — come hanno ricordato prima i colleghi Pollastrelli e Pintus — una sperequazione a favore degli sportivi. Questa modifica di per sè potrebbe anche essere giusta se fosse estesa a tutti gli altri contribuenti, ma il procedimento logico da tener presente è quello da cui si è partiti: quello cioè di un trattamento generale di indennità di trasferta applicato anche agli sportivi e non l'inverso. In questo caso invece istituimo per una piccola categoria un trattamento privilegiato che poi, forse, estenderemo agli altri contribuenti. Il nostro dissenso pertanto resta fermo per i motivi già illustrati prima.

Si aggiunga una nostra ulteriore perplessità. A mio avviso, coloro che hanno proposto le modificazioni — che non condividiamo — hanno tenuto conto di questo procedimento logico e forse si sono illusi di fare un atto in favore degli sportivi; tuttavia questo atto li può danneggiare. La modifica introdotta comporta che il provvedimento ritorni alla Camera, dove già si era espresso un orientamento diverso. C'è il rischio probabile — perchè l'argomento è stato già affrontato nell'altro ramo del Parlamento — che la modificazione qui accolta non trovi lì il consenso che qui ha trovato; anche per questo a noi pare che la soluzione che proponevamo, di affrontare cioè la questione in un ambito complessivo per il trattamento dei contribuenti ed in un'altra sede, poteva essere opportuna.

Fatta questa considerazione, desidero precisare che intendiamo dare il nostro voto favorevole al provvedimento nel suo com-

plesso, sottolineando anche il nostro consenso per l'equiparazione di trattamento; anzi la nostra iniziativa, già presa prima che il provvedimento venisse all'esame, andava in questa direzione.

NEPI. Signor Presidente, con la dichiarazione di voto desidero anche motivare l'astensione sull'emendamento del senatore Pintus. Sin dall'inizio ho sostenuto che questo provvedimento riguarda una specifica categoria, la cui disciplina tributaria richiedeva delle precisazioni e delle norme riguardanti direttamente l'attività sportiva dilettantistica. Abbiamo rifiutato ogni tipo di associazione di questo provvedimento sia rispetto alla categoria dei professionisti nel campo dell'attività sportiva e sia, a maggior ragione, altre categorie che hanno naturalmente una disciplina tributaria e fiscale consolidata, ben precisa e chiara, che può essere anche modificata, ma che non rientra in questo provvedimento.

POLLASTRELLI. Lei è in contraddizione: quando era relatore accolse il nostro ordine del giorno.

NEPI. Vorrei precisare che sono d'accordo su quanto hanno detto sia il relatore che il Presidente in ordine all'emendamento del senatore Pintus; ma proprio per mantenere questa mia singolare posizione ho ritenuto di astenermi su quell'emendamento perchè in effetti non fa altro che confermare quanto già avviene in ordine al trattamento tributario dei professionisti, anche quando non operano in territorio nazionale e vengono utilizzati per gare esterne. Loro non rientrano più neanche in questo caso: questi dilettanti diventano lavoratori autonomi, ma restano ancora dilettanti qualsiasi trasferimento facciamo e, se sono professionisti, restano tali con

il relativo assoggettamento alla normativa ordinaria e tributaria.

PINTUS. Signor Presidente, voterò contro l'intero provvedimento che muove dal presupposto che manca del tutto, nel nostro ordinamento, una definizione precisa del concetto di attività dilettantistica sportiva. Pertanto insisto nel dire che questo provvedimento si presterà a tutte le possibili forme di evasione e di elusione fiscale da parte degli interessati.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Vorrei ringraziare i colleghi della Camera e del Senato che sono stati promotori di questo tipo di intervento legislativo. Come Commissione finanze e tesoro del Senato ci siamo trovati ad esaminare problemi di nostra competenza e siamo giunti ad un risultato finale parzialmente diverso da quello della Camera dei deputati. Mi sembra opportuno prendere atto che il fronte dello sport nel Parlamento non ha consensi molto larghi; tuttavia in questo caso esso ha trovato in noi una particolare attenzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti, nel suo complesso, nel testo modificato, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1482, 1582 e 1584, che assumerà il seguente titolo: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO